

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

Vede l'onorevole Mancardi che veniva meno nella Commissione la ragione per poter accondiscendere a questo suo desiderio espresso ne' suoi emendamenti, perchè gli uffici già si erano pronunciati, come egli avrà forse sentito nel proprio, contro l'eccessivo numero tanto dei Consigli quanto dei membri che erano stabiliti dal progetto ministeriale per comporli. Per conseguenza, dopo queste dichiarazioni, l'onorevole Mancardi dovrebbe capire due cose: che la Commissione ha esaminato i suoi emendamenti in questa parte ed è stata costretta a respingerli, non perchè non abbia riconosciuta l'importanza che avevano pel fatto che provenivano da una persona così autorevole, ma per l'anzidetta ragione; ed inoltre che essa non ha potuto a meno di rendere omaggio al voto solennemente espresso dalla maggioranza in seno agli uffici ed in seno alla Commissione.

MANCARDI. Ringrazio l'onorevole Lugli delle sue gentili e cortesi parole.

L'onorevole Lugli però osserva che egli non voleva tanti Consigli, ma io mi permetto di avvertire che esso ne ha fatti diciotto come li aveva istituiti l'onorevole presidente del Consiglio; ha fatto un Consiglio misto che comprende tanto la parte disciplinare che la parte amministrativa, ma in fatto ne ha costituiti due, perchè ogni sezione ha il suo presidente ed il suo segretario, e formano 18 Consigli con 18 presidenti ed altrettanti segretari. Io colla mia proposta mirava a che nel Consiglio d'amministrazione entrassero i tre consiglieri di disciplina, e così avessero a funzionare promiscuamente nell'uno e nell'altro dei due Consigli.

Vede dunque l'onorevole Lugli che la mia proposta è tutt'altra.

In quanto ai Consigli subalterni, essi non sarebbero che Consigli di famiglia. E ciò era, come ho già osservato, per istabilire che non fosse il prefetto solo, il solo direttore generale, il solo intendente che desse il suo avviso sulla capacità, sul merito di ciascun impiegato, ma che questo merito, questa capacità fossero riconosciuti in famiglia, e vi fossero, oltre al direttore generale, al prefetto, all'intendente, altri due capi di divisione od altri impiegati supremi chiamati a rispondere d'ogni deliberazione in proposito di personale; diversamente sarà sempre il prefetto, l'intendente, il direttore generale che dirà Tizio merita o non merita; ed allora è inutile fare dei Consigli per deliberare sui meriti e sui demeriti degli impiegati.

Io ho fatto questa proposta per semplificare la nuova istituzione, ed il personale che attribuirei a questi Consigli non sarebbe che di 63, mentre, se-

condo la Commissione, è di 81. La mia semplificazione sarebbe di composizione e di forma.

Se l'onorevole Commissione non vuole accettare la mia proposta, non sarà un bene; io non posso a meno, nell'interesse dell'amministrazione, di persistere sulle mie proposte.

PRESIDENTE. Mantiene dunque i suoi emendamenti?

MANCARDI. Sì, li mantengo, e la Camera deciderà.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

La Camera sa che all'articolo 8, ora 9 della Commissione, l'onorevole Mancardi propone il seguente emendamento:

« Sono istituiti presso l'amministrazione centrale Consigli di disciplina e Consigli centrali di amministrazione i cui componenti saranno designati in principio d'anno.

« Oltre i Consigli centrali vi saranno Consigli speciali, tanto presso l'amministrazione centrale quanto presso l'amministrazione provinciale. »

Rileggo l'articolo 8, ora 9 della Commissione:

« Presso l'amministrazione centrale sarà stabilito un Consiglio di disciplina per gli alti funzionari indicati nel primo capoverso del seguente articolo, e saranno creati Consigli amministrativo-disciplinari per tutti gli altri impiegati. Questi Consigli saranno nominati al principio d'ogni anno. »

(È approvato.)

Ora, onorevole Mancardi, siccome i suoi emendamenti agli articoli successivi erano coordinati a quel primo emendamento che la Camera non ha approvato, mi pare che essi non abbiano più ragione di essere.

Metto pertanto ai voti l'articolo 10 già 9 della Commissione, emendato d'accordo col presidente del Consiglio.

Lo rileggo:

« Art. 10. Per i direttori generali, i prefetti, gli intendenti di finanza, gli ispettori generali e i direttori capi di divisione dei Ministeri ed altri impiegati di pari grado, il Consiglio di disciplina sarà composto di un consigliere di Stato e di due consiglieri della Corte dei conti, di un consigliere di appello e di un consigliere della Corte di cassazione. Un funzionario dell'amministrazione centrale adempirà l'ufficio di Pubblico Ministero, e un altro quello di segretario.

« La nomina dei competenti il Consiglio e dei due funzionari suddetti sarà fatta per decreto reale sulla proposta del Consiglio dei ministri.

« Per gli altri impiegati, tanto dell'amministrazione centrale, quanto della provinciale, vi sarà un Consiglio per ogni Ministero diviso in due sezioni: l'una per la parte amministrativa, l'altra per la di-